

## **Protocollo d'intesa sui criteri di utilizzo per la Dirigenza Medica dell'Arpam delle risorse finanziarie previste dal CCNL Dirigenza Medica-Veterinaria del SSN "fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale"**

### **Premesso che**

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza medica/veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, quadriennio 98/2001, sottoscritto in data 8.6.2000 dall'Agenzia ARAN e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria, è entrato in vigore in data 9/6/2000.

L'art 52 "fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale" stabilisce quanto segue:

- comma 5 "omissis.... i fondi di cui trattasi sono altresì alimentati, annualmente, ...omissis" lett.b) – a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni."
- comma 6 "La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5 lett. b) è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato.
- comma 7 "Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del dlgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono, altresì, favorire da parte delle aziende interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzeranno un' ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale le predette risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento dell' indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

Il fondo di cui al presente articolo, inoltre, è ridotto ai sensi dell'art. 47, comma 6.

L'art 10, comma 2 - Il Biennio economico 2000-2001 stabilisce quanto segue : “E' confermato quanto previsto dall'art. 52 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni per i dirigenti medici e veterinari. L'ammontare dei fondi è quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con l'art. 52, comma 4 citato. L'incremento annuo dei fondi di risultato dell'1% di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52 continua ad operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella clausola richiamata. L'incremento di cui al medesimo articolo comma 7, dall'1 gennaio 2000 concorre a finanziare l'indennità di cui all'art. 5”;

-in data 8/6/2001 è stato firmato il Protocollo d'intesa tra l'Assessore alla Sanità e le OO.SS. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Regionale sui criteri di utilizzo delle risorse finanziarie previste dal CCNL Dirigenza Medica-Veterinaria “fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale”;

#### **considerato che :**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.R. 60/97 con decreto del Presidente della Giunta n. 143 del 13/10/99 è stata costituita l'Arpam ed è stato nominato il Direttore Generale della stessa;

- con DGR n. 283/2000 sono stati trasferiti all'Arpam i dipendenti degli ex Servizi Multizonali di Sanità Pubblica delle AA.UU.SS.LL. di Pesaro, Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno; con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 28/2/2001 e n. 56 del 19/3/2001 sono stati assegnati e trasferiti all'Arpam i dipendenti degli ex Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle AA.UU.SS.LL. di Ancona, Civitanova Marche e Camerino.

- l'art. 1 comma 2 del CCNL della Dirigenza Medica Veterinaria prevede che ai Dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) si applica il CCNL della Dirigenza Medica-Veterinaria del SSN;

- la Giunta Regionale con decisione n. 1507 del 12/6/2001 ha dato mandato all'Assessore alla Sanità di trattare con le OO.SS. per il personale della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa dell'Arpam per l'individuazione dei criteri di utilizzo delle risorse finanziarie previste dal CCNL;

- l'art. 52 commi 5 lett. b) e 7 del CCNL disciplina una fattispecie riferita al biennio economico 98/99 . A tale data l'Arpam , come sopra indicato, non era ancora costituita ed il personale prestava servizio presso le rispettive AA.UU.SS.LL.;

- l'Arpam, per le motivazioni di cui al punto precedente, non può erogare le risorse economiche al personale dirigenziale per il biennio economico 98/99, periodo in cui la stessa non era ancora costituita;

- ai sensi dell'art. 18 della L.R.60/97 l'Arpam e i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni, le attività di controllo e vigilanza ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria nel rispetto delle autonomie tecniche e professionali dei servizi interessati;

- il Piano Sanitario Regionale approvato con L.R. n. 34/98 al capitolo 4.1.2.1.2 punto 4 prevede che i Dipartimenti di prevenzione assicurino il coordinamento e l'integrazione delle proprie attività con i Servizi di prevenzione ambientale dell'Arpam;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA**

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Quadriennio economico 98/2001**

Le risorse di cui agli articoli:

- 52 comma 5 lett. b) pari all'1% del monte salari 1997, relativo al personale transitato all'Arpam, per ciascuno degli anni del biennio economico 98/99,
- 52 comma 7 pari all'1% + 0,20% del monte salari 1997, relativo al personale transitato all'Arpam, per ciascuno degli anni del biennio economico 98/99
- 10 comma 2 -II Biennio economico- pari all'1% del monte salari 1997, relativo al personale transitato all'Arpam, per ciascuno degli anni del biennio economico 2000/2001

sono finalizzate alla realizzazione delle progettualità di integrazione ambientale sanitaria di seguito indicate:

**1.** Definizione di un programma di informazione ed educazione sanitaria sui rischi da inquinamento elettromagnetico relativamente ad aree ad alto rischio individuate dalle AUSL;

**2.** Riduzione dei tempi di restituzione dei referti di tutti gli esami analitici commissionati dalle AUSL in misura non inferiore al 25% riferiti all'anno precedente.

Tuttavia, considerato che tutti i Dirigenti devono essere posti in grado di partecipare alla realizzazione dei progetti per quanto di propria competenza, le risorse di cui

sopra potranno anche essere finalizzate alla realizzazione di progetti volti al raggiungimento di obiettivi strategici aziendali.

Le modalità attuative dei progetti e l'attribuzione delle somme di che trattasi verranno definiti in contrattazione collettiva integrativa aziendale .

Le AUSL provvederanno a trasferire all'Arpam le risorse necessarie all'erogazione delle somme da corrispondere fino al 31/10/1999 ai dipendenti transitati all'Arpam che partecipano ai suddetti progetti. L'Arpam provvederà a corrispondere agli stessi le quote relative ai mesi di novembre e dicembre 1999 nonché quelle relative al biennio economico 2000/01.

Ai sensi dell'art. 52 comma 6 del CCNL la verifica del raggiungimento dei risultati è affidato al nucleo di valutazione o a i servizi di controllo interni dell'ARPAM sulla base di indicatori , che dovranno comunque evidenziare la realizzazione dei progetti di che trattasi .

Gli esiti della verifica, certificati dal Direttore Generale dell'Arpam , dovranno essere trasmessi alla Regione Marche per il successivo monitoraggio.

L'erogazione delle somme spettanti ai Dirigenti avverrà secondo le seguenti modalità:

**a** - il 50% a seguito della contrattazione aziendale;

**b** - il restante 50% a seguito della verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi individuati nei singoli progetti da parte del Nucleo di Valutazione o dei Servizi di controllo interni all'ARPAM o comunque in presenza del miglioramento del margine di contribuzione del prodotto da parte del singolo Dirigente .

Il presente protocollo si applica al personale in servizio della Dirigenza Medica dipendente dell'ARPAM .

**Ancona, lì**

**L'ASSESSORE ALLA SANITA'**

**ANAAO-ASSOMED**

**CIMO- ASMD**

**UMSPED**

**CGIL MEDICI**

**CIVEMP**

**CISL MEDICI**

**FPL – UIL MEDICI**

**FESMED**

**ANPO**